



CITTA' DI RAGUSA

SETTORE II
GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro
Generale
in data 31-12-2010

N. 3033

N. 124
SETTORE 2°

DATA 22-11-2010

Rimborso spese legali al dipendente Arch. Ennio Torrieri
dirigente del Settore VII di questo Comune. (Art. 26/bis
Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi).

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL 7010

FUNZ 01

CAP 1230

1235
SERV 08

IMP. 2198/10
IMP. 156 2-pu. 351/10
INTER 03

IL RAGIONIERE CAPO

L'anno duemiladieci, il giorno... venti ...del mese di... novembre ..., nell'ufficio del
Settore 2^, il dirigente dott. Michele Busacca ha adottato la seguente determinazione:

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: Serv. II - Serv. VII
Ref. Albo -
il 20-01-2011
Il Resp. del servizio
L'istruttore Amministrativo
(M. Scudato)

Visti l'art.12 del C.C.N.L. del 12.02.2002 del comparto della Dirigenza EE.LL., nonché l'art. 26 bis del R.O.U.S. Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi attualmente vigente in questo Ente, che disciplinano l'istituto del patrocinio legale;

Vista la nota del Settore Avvocatura n. 89853/647Avv. del 14.10.2010, che si allega per fare parte integrante e sostanziale del presente atto, con la quale si prende atto della giurisprudenza del Consiglio di Stato in merito alla rimborsabilità a posteriori delle spese legali su richiesta avanzata a procedimento concluso.


Rilevato che ai sensi dell'art. 26 bis del suddetto regolamento l'Avvocato dell'Ente ha dato il visto di congruità ritenendo dovute solo le somme poste a base delle parcelle con esclusione delle maggiorazioni richieste ex art.1 comma2 della tariffa penale e comma 3 e cioè:

1. Proc.Pen. n.2863/2009 definito con sentenza n.79/2010 : € 1065,00 oltre IVA (20%), CP (4%) e rimborso spese forfettarie(12,5%)
2. Proc.Pen. n. 1464/2008 definito con sentenza n. 327/2010 : € 2165,00 oltre IVA (20%), CP (4%) e rimborso spese forfettarie(12,5%)

mentre la differenza tra le parcelle e quanto indicato attiene al rapporto di prestazione d'opera tra l'arch. Torrieri ed il suo difensore;

Vista la nota del 18.11.2010 assunta al protocollo in pari data al n. 101102/VII con la quale l'Architetto Ennio Torrieri dirigente del Settore VII di questo Comune, ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenute ammontanti ad un importo totale di € 3230,00 oltre IVA (20%) CP (4%) e rimborso spese forfettarie (12,5%), così come ritenuto a parere del Settore Avvocatura, con la citata nota n. 89853/647Avv. del 14.10.2010, cui il medesimo fa riferimento, e relativa alle parcelle rilasciate dall'avv. Michele Sbezzi del Foro di Ragusa, legale del citato dipendente, riguardanti i processi penali a cui è stato sottoposto per " fatti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti propri di ufficio", dai quali è stato assolto con formula piena;

Ritenuto pertanto che tale richiesta è meritevole di accoglimento;


Visto il parere espresso dal Responsabile del Settore Ragioneria ~~in ordine alla regolarità contabile, nonché~~ l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria; 

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art.53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni;

DETERMINA

1) Di liquidare e pagare, ai sensi e per gli effetti dell' art. 26/bis del Regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi attualmente vigente in questo Ente, a seguito di accertamento della congruità della parcella da parte del Settore Avvocatura, la somma complessiva di € 4534,92 al dipendente Arch. Ennio Torrieri Dirigente Settore VIII di questo Comune, a titolo di rimborso per le spese legali sostenute nei procedimenti penali avviati a suo carico per fatti connessi all'espletamento di compiti propri d'ufficio, conclusi con sentenza di assoluzione con formula piena e precisamente : GIP Ragusa n. 70 del 20.07.2010 e Sent. Tribunale di Ragusa n. 327 del 22.07.2010.

2) Di incaricare il ~~Servizio~~ ^{SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI} gestione economica del personale di predisporre per il suindicato dipendente il mandato di pagamento nella misura di € 4534,92. 

3) Di imputare la spesa complessiva di € 4534,92 al Cap. 1230 Funz. 21 - serv. 08 interv. 03
imp. 2.198/10 per € 1790,15 e al cap. 1235 inv. 156 cap. 951/10

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2^
Dott. M. BUSACCA

Allegati: Richiesta rimborso
Nota Settore VI n.89853/647 Avv. Parte integrante

Da trasmettersi d'ufficio al seguente Settore/Ufficio: Settore 3^.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 2^
Dott. M. BUSACCA.

Visto:

Il Dirigente del I Settore Il Segretario Generale
Ragone, R.

Per presa visione:

Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragone, R.

PARERI AI SENSI DELLA L.R. 48/91 (ART. 53 E 55 L. 142/90)

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 31/12/10

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

[Signature]

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesposta determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 27 GEN. 2011

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
Linzitto Giorgio

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 27 GEN. 2011 al 03 FEB. 2011

Ragusa 04 FEB. 2011

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

u. 17 *feccione*
Patto intercomunale di gestione
della rete idrica
N. 3033 del 31-12-2010


SETTORE VI

Avvocatura

C.so Italia, 72 - Tel. 0932 676645- Fax 0932 676647 - E-mail
a.frediani@comune.ragusa.it

n. 89853/647 AVV.

Ragusa 14.10.2010



UFFICIO PERSONALE

S E D E

pc

ARCH. ENNIO TORRIERI
S E D E

OGGETTO : Rimborso spese legali arch Ennio Torrieri

L'arch Ennio Torrieri dirigente del settore VII ha fatto pervenire due parcelle riguardanti dei processi penali a cui è stato sottoposto per attività inerenti a compiti di ufficio dai quali è stato assolto con formula piena e precisamente :

- sentenza GIP Ragusa n. 70 del 20 luglio 2010 per imputazione ex art. 323 cp (abuso di ufficio) per aver rilasciato una concessione edilizia n. 59/2007 in zona E in violazione delle norme di attuazione del piano regolatore che consentono l'edificazione in aree agricole soltanto per gli usi connessi con l'agricoltura.
- Sentenza Tribunale di Ragusa n. 327 del 22/7/2010 per imputazione ex art. 323 cp per il rilascio di una illegittima concessione edilizia in area assoggettata al preventivo rilascio di autorizzazione paesaggistica.

In entrambi i giudizi l'arch Torrieri è stato assolto con formula piena " perchè il fatto non costituisce reato " per la chiara assenza dell'elemento soggettivo del delitto.

Secondo la giurisprudenza vigente il dipendente ha diritto al rimborso delle spese processuali quando ricorrono i seguenti presupposti:

l'esistenza di un nesso di causalità tra gli obblighi istituzionali ed il fatto che ha dato origine al processo;

2 la carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal funzionario o l'ente.

3 La conclusione del procedimento con una sentenza di assoluzione che abbia accertato l'assenza dell'elemento psicologico.

Nel caso in specie sussistono chiaramente il primo ed il terzo presupposto mentre il secondo (Carenza di conflitto di interessi) può essere riscontrato soltanto con un giudizio ex post, trattandosi di imputazione per reato contro la pubblica amministrazione la cui configurazione comporta un preliminare conflitto di interessi la cui permanenza o inesistenza dipende dall'esito del giudizio ; nel caso in specie il giudizio si è concluso con l'assoluzione totale dell'imputato per cui il conflitto di interessi con un giudizio ex post può essere escluso.

Sussistono ,pertanto , i tre presupposti per giustificare il rimborso .

Lo scrivente, peraltro , non ignora la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha negato la rimborsabilità a posteriori delle spese legali quando la richiesta è avanzata a procedimento concluso , in quanto l'art. 67 del DPR 268 del 13 maggio 1987 , prevede l'assunzione della difesa da parte dell'ente al momento dell'apertura del procedimento penale e la scelta concordata del difensore.

Tale limitazione, peraltro notevolmente osteggiata , non può essere condivisa in quanto nello specifico, come già detto , sussisteva all'inizio un potenziale conflitto di interessi per cui il giudizio valutativo sulla assenza di esso non poteva che essere compiuta ex post; essa ,peraltro, può avere effetto sulla entità delle somme che si rimborsano non essendo stato concordato preventivamente con il difensore del dipendente un importo della prestazione professionale e non essendo avvenuta una previsione di spesa.

L'art. 26 bis del vigente regolamento stabilisce che alla liquidazione delle parcelle provvede il settore personale , previo visto di congruità reso dal settore Avvocatura . Pertanto questo ufficio ritiene dovute solo le somme poste a base delle parcelle con esclusione delle maggiorazioni richieste ex art. 1 comma 2 della tariffa penale (particolare complessità) e comma 3 (risultato ottenuto).

Pertanto le somme da rimborsare all'arch Torrieri a giudizio dello scrivente sono le seguenti:

1. Proc. Pen. n. 2863/2009 definito con sentenza n. 70/2010 : € 1065,00 oltre su tale somma IVA (20%) ,CP (4%) e rimborso spese forfettarie (12,5 %) € 1695,75
2. Proc. Pen. 1464/2008 definito con sentenza n. 327/2010 : € 2.165 oltre su tale somma IVA (20%) ,CP (4%) e rimborso spese forfettarie (12,5 %). € 3039,66

€ 4735,41

La differenza tra le parcelle e quanto indicato attiene al rapporto di prestazione d'opera tra arch Torrieri e suo difensore.

Per il settore Personale si allegano le parcelle ricevute e le sentenze.

Avv. Angelo Frediani





TRIBUNALE DI RAGUSA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N° 227/2010 Reg. Sen.
N° 41/2010 Reg. Gen.
N° 1464/08 R.G.N.I.
N° Reg. Insec.
N° C.P.

FATTA SCHEDA

Il Funzionario

SENTENZA

del 16.07.2010

depositata in cancelleria

il 22.07.2010

Il Funzionario

La Guardia
Michele

Tribunale Penale di Ragusa, composto dai Sigg.:

Dott. Salvatore Barracca Presidente est.

Dott. Rosanna Scollo Giudice

Dott. Eleonora Schininà Giudice

pubblica del 16/07/2010 ha pronunciato e pubblicato mediante
ora del dispositivo la seguente

SENTENZA

motivazione non contestuale

procedimento penale

CONTRO

ORRIERI Ennio nato a Scafa (PE) il 10.2.1950, residente a
Ragusa in via Archimede n. 15, difeso di fiducia dall'avv. Michele
Pizzi del foro di Ragusa.
Libero Contumace

MAI DETENUTO PER QUESTA CAUSA

IMPUTATO

ai reati p. e p. dagli artt.:

P. perché in qualità di dirigente del Settore VII del Comune di
Ragusa in violazione dei propri doveri d'ufficio e della disciplina
stabilita dal D.Lvo n. 42/2004, allo scopo di favorire La Terra Santa gli
aveva la C.E. 298/06 sprovvista del preventivo parere della
Commissione ai BB.CC. di Ragusa, trattandosi di edificazione in
contrasto al regime dell'art. 146.

Usa in epoca prossima a dicembre 2007

con la partecipazione del P.M. Dott. Marco Rota

inviato estratto di sentenza
al P.M. per annotazioni
R.N.R.

Il Funzionario

Sentenza irrevocabile

Comunicata al P.M.

c
gi
Le parti hanno così concluso:

P.M.: assoluzione ai sensi dell'art. 530 2° co. C.P.P.:-

Il difensore: assoluzione perchè il fatto non sussiste.

TIDONA Andrea, ADDARIO Mario, TORRIERI Ennio:

D) artt. 323 e 110 c.p. per avere, in concorso tra loro, Tidona Andrea quale proprietario ed esecutore dei lavori, Addario Mario quale progettista e direttore dei lavori, Torrieri Ennio quale dirigente del Settore VII del Comune di Ragusa, rispettivamente richiesto e rilasciato illegittimamente la C.E. 59/07 datata 19/6/2007 in violazione delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Ragusa, il quale in zona E, nel rispetto degli indici previsti, consente agli imprenditori agricoli l'edificazione esclusivamente di manufatti per la funzionalità e gli usi connessi con l'esecuzione dell'agricoltura.

All'udienza preliminare odierna l'avv. Sbezzi, per Tidona Andrea, chiede la definizione del procedimento con l'applicazione della pena per i reati di cui ai capi A) B) e C) nella misura di gg. 15 di arresto ed €. 10.000,00 di ammenda; per Addario Mario e Torrieri Ennio, in ordine al reato di cui al capo D) chiede emettersi sentenza di non doversi procedere per non avere commesso il fatto.

Il P.M. presta il consenso per l'applicazione della pena nei confronti di Tidona Andrea, chiede il rinvio a giudizio del Tribunale di Ragusa per tutti gli altri.



IN FATTO ED IN DIRITTO

In esito alla udienza preliminare tenutasi il 28.10.2009 l'ing. Torrieri Ennio, dirigente del settore VII del Comune di Ragusa (assetto ed uso del territorio – servizio di pianificazione urbanistica), veniva rinviata a giudizio in contumacia per rispondere della imputazione di abuso d'ufficio in epigrafe ascrittagli.

Nel corso del dibattimento, svoltosi sempre nella contumacia dell'imputato, sono stati acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed esaminati i testi indotti dall'accusa.

All'odierna udienza entrambe le parti hanno concluso chiedendo l'assoluzione dell'imputato (per insussistenza del fatto la difesa, per difetto dell'elemento psicologico il PM) e il tribunale ha deciso come da separato dispositivo di cui è stata data immediata lettura.

Pacifico essendo che il fabbricato oggetto della concessione edilizia rilasciata dal Torrieri a La Terra Santo in data 3.12.2007 ricade a meno di 300 metri dal mare, in punto di diritto va doverosamente premesso che l'intervento edilizio assentito (edificazione di una casa per civile abitazione costituita da interrato, pianoterra e un piano in elevazione della cubatura urbanistica di mc 221,45) era altresì assoggettato a specifica autorizzazione paesaggistica, atteso che a mente dell'art. 142, comma 1, lett. a), D.Lgs. 42/2004 (siccome sostituito dall'art. 12 D.Lgs. n. 157/2006 applicabile *ratione temporis*) " sono comunque di interesse paesaggistico e sottoposti all'applicazione di questo titolo i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea della battigia anche per i terreni elevati sul mare " e che alla data del 6.9.1985 l'area oggetto dell'intervento era classificata come C2 dal previgente piano regolatore generale di Ragusa, approvato con decreto assessoriale regionale n. 183 del 1974, in quanto " lotto intercluso indicato come area bianca " (v. scheda istruttoria a fol. 48 fasc. dib.), sicché non può operare la deroga di cui successivo comma 2, lett. a) dell'art. 142 cit., che appunto esonera dall'autorizzazione paesaggistica le aree che alla data testè indicata " erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B ". Dovendosi poi tenere conto solo della classificazione in vigore alla data del 6.9.1985, è del tutto irrilevante al fine che ne occupa il fatto che con il nuovo PRG, approvato con decreto dirigenziale n. 120/2006 dell'assessorato regionale territorio ed ambiente, l'area in questione sia stata riclassificata come " zona B della fascia costiera proprio in accoglimento della opposizione presentata da La Terra avverso il nuovo PRG in data 28.10.2003 (v. certificato destinazione urbanistica a fol. 19 fasc. dib.). Tale modifica viene pertanto ad incidere solo sulla edificabilità dell'area ma non già sulla soggezione dell'attività edificativa alla aggiuntiva (e eliminare, come si vedrà meglio più avanti) autorizzazione paesaggistica.

sempre in punto di diritto deve poi evidenziarsi che, come rilevato dalla difesa nel corso della discussione finale, il regime transitorio disciplinato dall'art. 159 D.Lgs. 42/2004 (in ognuno dei testi che si sono sin qui succeduti, visto che l'originaria disposizione è stata costituita prima dall'art. 26 D.Lgs. 157/2006, dopo dall'art. 2, comma 1, lett. hh) D.Lgs. 3/2008 e, infine, dall'art. 4 - quinquies, comma 1, D.L. 97/2008 convertito con L. 29/2008), a differenza di quello ordinario (regolato dall'art. 146 D.Lgs. 42/2004 ma portato a regime solo a decorrere dal 1.1.2010 per effetto di varie proroghe, l'ultima delle quali prevista dall'art. 23, comma 6, DL 1.7.2009 n. 78, convertito con L. n. 102/2009, che ha modificato il comma primo dell'art. 159 più volte citato), non prevede che l'autorizzazione paesaggistica sia preceduta dal preventivo parere della competente soprintendenza ai BB.CC., bensì rilasciata direttamente dalla " amministrazione competente " (la regione o il comune appositamente delegato dalla stessa ex art. 146, comma 3, D.Lgs. 42/2004), che deve dare immediata comunicazione delle autorizzazioni lasciate alla soprintendenza, la quale ultima può annullarla con provvedimento motivato se ritiene l'autorizzazione non conforme alla prescrizioni di tutela del paesaggio ".

Richiama dunque al momento del rilascio della concessione edilizia al La Terra (dicembre 2007) operava il regime transitorio, il rilascio della concessione edilizia non era subordinato al preventivo parere della locale soprintendenza bensì al preventivo rilascio della autorizzazione paesaggistica da parte della " amministrazione competente " (ripetesi la regione o l'ente territoriale al quale la prima avesse delegato le funzioni in materia), nonostante la chiara formulazione del secondo comma dell'art. 159 nel testo applicabile ratione temporis (" L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla relativa richiesta **e costituisce comunque atto autonomo e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio. I lavori non possono essere iniziati in difetto di essa** "); di tal che il rilascio al La Terra della concessione edilizia deve ritenersi nella specie illegittimo proprio perché avvenuto in assenza della autorizzazione paesaggistica che ne costituiva presupposto indefettibile. Ma è che nella contestazione si addebita al Torrieri di avere rilasciato al La Terra la concessione edilizia " sprovvista del preventivo parere della soprintendenza " anziché, come era corretto, in assenza della preventiva autorizzazione ambientale, tuttavia non pare al collegio che si possa parlare di immutazione tra fatto contestato ed accertato, visto che la diversa previsione normativa ritenuta applicabile lascia intatto il nucleo comune identificativo della condotta (rilascio della concessione edilizia in assenza di un atto presupposto tanto nell'uno che nell'altro caso) e non determina pertanto uno stravolgimento dei termini dell'accusa e il conseguenziale pregiudizio dei suoi diritti.

conseguente sostanziale rispetto del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza di cui all'art. 521 cc.

Se l'elemento oggettivo del contestato delitto ex art. 323 cp è dunque sussistente visto che l'imputato, pacificamente pubblico ufficiale, è incorso nell'esercizio delle sue funzioni in violazione di legge procurando al destinatario dell'illegittima concessione edilizia un ingiusto vantaggio patrimoniale, da individuarsi nell'incremento di valore dell'area per effetto dell'assentito intervento edilizio che la rendeva edificabile pur in assenza del prescritto nulla osta paesaggistico (a tale riguardo non vale obiettare che tale autorizzazione era in astratto concedibile visto che, come profilato dal tecnico comunale discusso arch. Arestia Salvatore, la fascia costiera è in quel tratto interamente edificata con conseguente irreversibile e permanente pregiudizio del paesaggio, sia perché trattasi di un giudizio (peraltro tecnico giuridico) soggettivo, come tale opinabile, sia perché l'interessato si è finora ben guardato dal chiederne il rilascio in sanatoria), a diversa conclusione deve pervenirsi in ordine alla ricorrenza del dolo intenzionale richiesto dalla forma incriminatrice per la condotta favoreggiatrice, ossia la rappresentazione dell'evento come conseguenza diretta e immediata della condotta dell'agente e obiettivo primario da costui perseguito.

Invero, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del delitto di abuso d'ufficio, la certezza che la volontà dell'imputato sia stata orientata proprio ed esclusivamente a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta dell'uno e il provvedimento adottato dall'altro, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici quali, oltre alla competenza professionale specifica dell'agente, il contesto fattuale, l'apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento, i rapporti personali tra i predetti soggetti ovvero altri dati di contorno che dimostrino che la domanda del privato sia stata preceduta, accompagnata o seguita dall'accordo con il PU o, comunque, da pressioni dirette a sollecitarlo o persuaderlo al compimento dell'atto illegittimo (v. Cass. 21.5.2009 n. 40499, resa in una fattispecie di illegittimo rilascio di una concessione edilizia in sanatoria, e 27.6.2007 n. 35814).
Innanzitutto il materiale probatorio acquisito non reca alcuna indicazione al riguardo se non il fatto che il prevenuto, stante anche la posizione apicale occupata, doveva rappresentarsi la necessità del preventivo rilascio dell'autorizzazione ambientale, come del resto ha dimostrato di essere consapevole l'arch. Arestia, in forza all'ufficio tecnico comunale di agenzia, per cui l'imputato va necessariamente mandato assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato per difetto di dolo.


P. Q. M.

sto l'art. 530, comma 1, cpp;

Assolve Torrieri Ennio dalla imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato.
Ragusa 16 luglio 2010

Il presidente est.

Dr. Salvatore Barracca




TRIBUNALE DI RAGUSA

Depositario in cancellerie

oggi 16/07/2010

Il cancelliere G.1



TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 70/10 RG.Sent.
N. 886/10 R.G. GIP
N. 2863/08 RG.NR

Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Ragusa

Sentenza

dott. Claudio Maggioni,

14/07/2010

all'udienza odierna ha pronunciato la seguente

Depositata

SENTENZA

nei confronti di

- 1) TIDONA Andrea – n. Ragusa 20/9/1983 elett. dom.to in Via 375 n. 6;
- 2) ADDARIO Mario – n. Ragusa 25/12/1957 ivi res. P.zza Mons. Arezzi n. 1;
- 3) TORRIERI Ennio – n. Scafa (PE) 10/2/1950 res. Ragusa Via Archimede n. 15.

LIBERI – mai detenuti per questa causa – PRESENTE IL 2° - CONTUMACI 1° e 3°

difensore di fiducia : avv. Michele Sbezzi – Ragusa -

IMPUTATI

TIDONA Andrea:

- A) artt. 44 comma 1 lett. c D.P.R. 6/6/2001 n. 380 e 110 c.p. per avere in concorso con Addario Mario (rinvio a giudizio davanti al Tribunale), Tidona Andrea quale proprietario ed esecutore dei lavori, Addario Mario quale progettista e direttore dei lavori, in difformità alla C.E. 59/07 datata 19/6/2007 del Comune di Ragusa, realizzato nell'unità abitativa denominata in C.E. Corpo "2B Unità 2, l'innalzamento della linea di gronda di metri 1,30 anziché metri 0,50 previsti in progetto, al fine di ottenere un vano abitabile e non sottotetto come approvato, il tutto con un aumento della volumetria di mc. 250,00;
- B) artt. 64, 65, 71, 72 D.P.R. 06/06/2001 n. 380 in relazione ai previgenti artt. 1,2,4,13 e 14 legge 5/11/1971 n. 1086, per avere realizzato le opere di cui al capo che precede senza il progetto esecutivo e la direzione di un professionista abilitato e senza la prescritta denuncia di inizio lavori all'Ufficio del Genio Civile;
- C) artt. 93, 94, 95 D.P.R. 06/06/2001 n. 380 in relazione ai precedenti artt. 1,3,17,18,20 legge 2/2/1974 n. 64 e 81 cpv. c.p. , per avere in esecuzione del medesimo disegno criminoso, eseguito le opere abusive di cui ai capi che precedono in zona sismica senza avere rispettato le norme e le prescrizioni tecniche contenute nei decreti ministeriali vigenti, senza avere denunciato l'inizio dei lavori alle competenti autorità e senza avere altresì ottenuto la prescritta autorizzazione scritta da parte dell'Ufficio del genio Civile;

20 LUG. 2010

IL CANCELLIERE C. 1
Dott. Salvatore Cannizzaro

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

Con richiesta di rinvio a giudizio del 25.2.2010, il Pubblico Ministero esercitava l'azione penale nei confronti di Tidona Andrea ed Addario Mario per i reati di cui agli artt. 44 comma 1 lett. b) d.P.R. n. 380/01, agli artt. 64, 65, 71 e 72 d.P.R. n. 380/01 ed agli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380/01, in relazione ai fatti descritti nei capi di imputazione a), b), e c) in epigrafe riportati e nei confronti di Tidona Andrea, Addario Mario e Torrieri Ennio per il reato di cui all'art. 323 c.p., meglio descritto nel capo di imputazione d) riportato in epigrafe.

All'udienza del 14.7.10 il difensore di Tidona Andrea, munito di procura speciale, ha richiesto la definizione del procedimento per i reati di cui ai capi a), b) e c) con l'applicazione della pena di giorni 15 di arresto ed € 10.000,00 di ammenda, così determinata: pena base mesi giorni 20 di arresto ed € 12.000,00 di ammenda per il reato di cui al capo a), diminuita per la concessione delle attenuanti generiche a giorni 15 di arresto ed € 8.000,00 di ammenda, aumentata per la continuazione a giorni 20 di arresto ed € 12.000,00 di ammenda e ridotta per il rito fino alla misura sopra indicata; la richiesta veniva subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Il P.M. ha espresso il suo consenso.

Ritiene questo Giudice che per detti reati non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., emergendo dagli atti – in particolare dalla CNR della Polizia municipale di Ragusa, dal verbale di sequestro preventivo, dal verbale di sopralluogo con le fotografie dell'immobile in corso di realizzazione e dalla documentazione allegata – la responsabilità del Tidona per le contravvenzioni previste dal Testo unico dell'edilizia contestate ai capi a), b) e c).

Va poi evidenziato che la qualificazione giuridica del fatto è corretta – con la sola precisazione che il fatto contestato è previsto e punito dall'art. 44 lett. b) e non lett. c) d.P.R. n. 380/01, come indicato per mero errore materiale nel capo di imputazione – che possono essere applicate le circostanze attenuanti generiche e che la pena indicata è congrua.

Può, infine, essere concessa la sospensione condizionale della pena, essendo presumibile in considerazione della natura del fatto e della personalità del Tidona, che non ha precedenti penali, che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.



In relazione al reato contestato al capo d), ritiene questo Giudice che deve essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere nei confronti degli imputati perché il fatto non costituisce reato, difettando l'elemento soggettivo.

Il reato ascritto a Tidona Andrea, Addario Mario e Torrieri Ennio consiste nell'avere, il primo quale proprietario ed esecutore dei lavori, il secondo quale progettista e direttore dei lavori ed il terzo quale dirigente del Settore VII del Comune di Ragusa, rispettivamente richiesto e rilasciato illegittimamente la concessione edilizia n. 59/07 del 19.6.2007 in violazione delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. del Comune di Ragusa, il quale in zona E, nel rispetto degli indici previsti, consente agli imprenditori agricoli l'edificazione esclusivamente di manufatti per la funzionalità e gli usi connessi con l'esecuzione dell'agricoltura.

Orbene, dall'esame degli atti di indagine non emerge alcuna prova dell'elemento soggettivo del contestato abuso d'ufficio, cioè della sussistenza del dolo intenzionale in capo al pubblico ufficiale Torrieri Ennio.

Con riferimento all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 323 c.p., secondo la giurisprudenza di legittimità, è evidente che *"il legislatore, con l'utilizzazione dell'avverbio "intenzionalmente", abbia voluto escludere la rilevanza penale non solo di condotte poste in essere con "dolo eventuale", ma anche con "dolo cosiddetto indiretto" (che ricorre quando il soggetto si rappresenti la realizzazione dell'evento come altamente probabile o anche come certa, ma la volontà non sia svolta alla realizzazione di tale fine); ne consegue che, affinché una condotta possa essere addebitata all'agente a titolo di abuso d'ufficio, è necessario che l'evento sia la conseguenza immediatamente perseguita dal soggetto attivo"* (Cass. n. 21443/03).

Precisa ancora la Suprema Corte che la prova dell'intenzionalità del dolo *"esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell'imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto. Tale certezza non può provenire esclusivamente dal comportamento "non iure" osservato dall'agente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, quali la specifica competenza professionale dell'agente, l'apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento ed i rapporti personali tra l'agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno"* (Cass. VI n. 35814/07); deve escludersi il concorso nel caso in cui il privato *"si limiti alla mera presentazione di un'istanza relativa ad un atto che, in concreto, risulti illegittimo, essendo invece necessaria la prova che la*

presentazione della domanda sia stata preceduta, accompagnata o seguita da un'intesa o da pressioni dirette a sollecitare o persuadere il pubblico funzionario" (Cass. VI n. 37531/07), non potendo la collusione tra privato e pubblico ufficiale desumersi dalla mera coincidenza tra la richiesta dell'uno e il provvedimento adottato dall'altro (Cass. VI n. 40499/09).

Nella fattispecie – a parte l'illegittimità della concessione edilizia rilasciata dal Torrieri quale dirigente del Settore VII del Comune di Ragusa, per violazione dell'art. 48 delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. – non è ravvisabile nessun elemento (quali rapporti personali ovvero incontri o contatti tra gli imputati) da cui evincere l'esistenza di una collusione tra il Tidona, l'Addario ed il Torrieri e non può pertanto considerarsi provato che l'ingiusto vantaggio realizzatosi per il Tidona rappresentasse l'evento il cui raggiungimento è stato perseguito dal pubblico ufficiale con l'adozione del provvedimento illegittimo.

Alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarato il non luogo a procedere nei confronti degli imputati per il reato ascritto al capo d) perché il fatto non costituisce reato.

P. Q. M.

visto l'art. 425 c.p.p.,

dichiara non esservi luogo a procedere nei confronti di TIDONA Andrea, ADDARIO Mario e TORRIERI Ennio in relazione al reato contestato al capo d), perché il fatto non costituisce reato;

visto l'art. 444 c.p.p.;

applica a TIDONA Andrea, su concorde richiesta delle parti, in relazione ai capi a), b) e c) la pena di gg. 15 di arresto ed € 10.000,00 di ammenda;

ordina che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per la durata di anni due, ai sensi dell'art. 163 c.p..

Ragusa, 14 luglio 2010.

IL CANCELLIERE C.
Dot. Salvatore Cannizzaro

IL GIUDICE
(dot. Claudio Maggioni)

AVVOCATI

Michele Sbezzi
Valentino Coria
Valentina Cappuzzello
Eleonora Pisana

Ragusa, corso Vittorio Veneto 84
0932654688 0932244216

Ragusa, li 25 agosto 2010

Ch.mo Sig.
Arch. Ennio Torrieri
Comune di Ragusa

Oggetto: procedimenti 2863/08 e 1464/08 RGNR Procura della Repubblica di Ragusa

Ch.mo Architetto,


Legate alla presente, Le compiego copie delle sentenze che hanno chiuso i procedimenti penali indicati in oggetto. Entrambe dichiarano la Sua assoluzione con formula, ampiamente liberatoria, "perché il fatto non costituisce reato".

Sempre in allegato, Le rimetto inoltre le due distinte notule relative alle mie competenze professionali che, per via dell'esito per Lei totalmente liberatorio, ritengo potranno esser poste a carico dell'Amministrazione.

Vorrà, cortesemente, farmi conoscere gli sviluppi. In attesa, distinti saluti.

Avv. Michele Sbezzi

pervenute
senza lettere di
accompagnamento e relative
il 7 ottobre 2010



AVVOCATI

Michele Sbezzi
Valentino Coria
Valentina Cappuzzello
Eleonora Pisana

Ragusa, corso Vittorio Veneto 84
0932654688 0932244216

Ragusa, 11²⁵ agosto 2010

Notula delle competenze relative al proc. penale 2863/08 RGNR Procura della Repubblica di Ragusa

Imputazione: concorso in abuso d'ufficio

Esito: Non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato

Sentenza del 14-20 luglio 2010-08-25

Giudice dell'udienza preliminare di Ragusa, udienza del 14 luglio 2010.

CORRISPONDENZA E SESSIONI

Informative (3)	€	45,00
In studio (2)		60,00
Fuori studio (3)		240,00

ESAME E STUDIO

1° sessione		60,00
Deposito 415 bis c.p.p.		60,00
Prima della partecipazione all'udienza camerale		60,00

UDIENZA

Partecipazione		90,00
Discussione orale		<u>450,00</u>
	€	1.065,00

Aumento ex art. 1 co. 2° tariffa penale (particolare complessità) e co. 3° (risultato ottenuto) 1.000,00

2.065,00

Rimborso forfetario spese (12,5%) 258,00

2.323,00

C.P.A. 4% 92,92

2.415,92

IVA 20% 483,18

2.899,10

Ritenuta di acconto - 464,60

Totale da versare € 2.434.50

Avv. Michele Sbezzi

AVVOCATI

Michele Sbezzi
Valentino Coria
Valentina Cappuzzello
Eleonora Pisana

Ragusa, corso Vittorio Veneto 84
0932654688 0932244216

Ragusa, li 25 agosto 2016

Notula delle competenze relative al proc. penale 1464/08 RGNR Procura della Repubblica di Ragusa

Imputazione: concorso in abuso d'ufficio.

Esito: assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Sentenza del 16/22 luglio 2010.

Tribunale Collegiale Penale di Ragusa, udienze del 4.5.2010, 11.5.2010, 6.7.2010, 16.7.2010.

CORRISPONDENZA E SESSIONI

Informative (3)	€	45,00
In studio (2)		90,00
Fuori studio		300,00

ESAME E STUDIO

1° sessione	60,00
rinvio a giudizio	60,00
Notifiche alla residenza	60,00
Prima della partecipazione a 3 udienze	180,00
Memoria e produzione documenti	60,00

INDENNITA'

Produzione documenti al Collegio	300,00
----------------------------------	--------

UDIENZE

Partecipazione (4)	320,00
Attività difensiva: eccezioni preliminari	80,00
Controesame testi PM	80,00
Assistenza discussione PM	80,00
Discussione orale	<u>450,00</u>

2.165,00

Aumento ex art. 1 co. 2° tariffa penale (particolare complessità) e co. 3° (risultato ottenuto)

1.500,00

3.665,00

Rimborso forfetario spese 12,5%

458,00

4.123,00

CPA 4%

164,92

4.287,52

IVA 20%

857,58

5.145,50

Ritenuta d'acconto

-824,60

Totale da versare

€

4.320,90

Avv. Michele Sbezzi



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 3033 del 31-12-2010

SETTORE VII – ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

E-mail : pit2ragusa@comune.ragusa.it



Prot.n. 101102 /VII

Ragusa, 18/ 11/ 2010

AL DIRIGENTE DEL SETTORE II
Gestione e sviluppo delle risorse umane
Dott. Michele Busacca

e, p.c.

AL DIRIGENTE DEL SETTORE VI
Avvocatura
Avv. Angelo Frediani

LORO SEDI

OGGETTO: Procedimenti Penali n.2863/08 e n. 1464/08.
Richiesta di rimborso spese legali art.26/bis del Regolamento di Organizzazione
Uffici e Servizi.

In relazione all'esito dei procedimenti penali di cui all'oggetto, nonché alla direttiva del Settore VI Avvocatura, trasmesso a codesto Settore con nota prot. n.89853/647 Avv del 14/10//2010, si chiede il rimborso delle spese legali, risultanti dalla suddetta nota.

Il Dirigente del Settore VII
Arch. Ennio Torrieri